

## PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE

(Decreto Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013)

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	NO
2)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);	NO
3)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro );	NO
4)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel);	SI
5)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti ( l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari);	NO
6)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO
7)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuel.;	NO
8)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente , fermo restando quanto previsto dall'art. 1 , commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013 , ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio.in più esercizi finanziari , viene considerato al numeratore del parametro l' intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali , oltre che di avanzo di amministrazione , anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	NO

